

## **730/2016 - CHECK LIST per la raccolta dei documenti**

<b>COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE:</b> _____
Recapiti telefonici : _____ email _____ @ _____

### **DATI ANAGRAFICI**

<b>Luogo e data di nascita:</b> _____
<b>Residenza:</b> _____
Eventuali variazioni di residenza intervenute dal 1° gennaio 2015 alla data in cui si presenta la dichiarazione (indicare data): _____
<b>Domicilio fiscale:</b> _____

### **FAMILIARI A CARICO**

<b>Cognome e nome</b>	<b>Legame di parentela<sup>(1)</sup></b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>Mesi a carico<sup>(2)</sup></b>	<b>Reddito complessivo</b>	<b>% detrazione<sup>(3)</sup></b>

(1) C = coniuge; F1 = primo figlio; F = figli oltre il primo; A = altro familiare; D = figlio disabile

(2) Possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2015 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne), per essere considerati a carico, devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

(3) Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la percentuale di detrazione è del 50% per ciascun genitore. È ammessa, comunque, l'attribuzione del 100% al genitore con reddito superiore. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato.

## REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A) E DEI FABBRICATI (QUADRO B)

**DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:**

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei **terreni** dichiarata lo scorso anno **NON è variata**. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione.

Firma del cliente \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei **fabbricati** dichiarata lo scorso anno **NON è variata**. Si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione.

Firma del cliente \_\_\_\_\_

**DA COMPILARE NEL CASO DI VARIAZIONI:**

**1. ACQUISTI O VENDITE**

Categoria del fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato
		<input type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Vendita	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Atto <input type="checkbox"/> certificato

**2. CANONI DI LOCAZIONE**

Dati fabbricato o terreno / ubicazione e note varie	Canone annuo	Canone convenzionale	Immobile vincolato
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
	Euro _____,00	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

**Documentazione da richiedere:**

- Visura catastale aggiornata;
- Bollettini o modelli F24 di versamento IMU (acconto e saldo), IMI (per la provincia autonoma di Bolzano) o IMIS (per la provincia autonoma di Trento);
- Atti notarili riguardanti acquisti, donazioni, vendite;
- Contratto di locazione immobili di proprietà;
- Copia della ricevuta della registrazione del contratto d'affitto;
- Copia della lettera raccomandata eventualmente inviata all'inquilino con relativa ricevuta della spedizione ricevuta di ritorno per comunicare l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.

**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C) E ALTRI REDDITI PERCEPITI (QUADRO D)**

- Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio** (verificare se rispetto allo scorso anno è variato il datore lavoro)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)**

- n. \_\_\_\_\_ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
- bonus Irpef ricevuto nel corso del 2015;
- indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail);
- assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, con evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l'addebito; documentazione relativa all'assegno di mantenimento all'ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);
- indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.);
- documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
- n. \_\_\_\_\_ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti;
- n. \_\_\_\_\_ certificati degli utili percepiti da società;
- n. \_\_\_\_\_ certificazioni inerenti le ritenute d'acconto subite;
- indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

**Attenzione! Segnalare se esistono CU già conguagliati**

Il sottoscritto attesta che, oltre a quelle consegnate, non esistono altre certificazioni relative a redditi percepiti nel 2015 di lavoro dipendente o assimilato.

Firma \_\_\_\_\_

## ONERI E SPESE (QUADRO E)

### ONERI DETRAIBILI:

<input type="checkbox"/> <b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap), documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. E' detraibile la parte che supera l'importo di € 129,11.
<input type="checkbox"/> <b>Spese sanitarie</b> (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) <b>relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria</b> , sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta, e documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche. L'ammontare massimo delle spese sanitarie detraibile non può superare € 6.197,48.
<input type="checkbox"/> <b>Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità</b> , in particolare per i <b>mezzi necessari all'accompagnamento</b> , deambulazione, locomozione e sollevamento e per i <b>sussidi tecnici e informatici</b> che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione. La detrazione spetta per l'intero importo. Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
<input type="checkbox"/> <b>Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità</b> , nel limite di spesa di € 18.075,99 e con riferimento ad un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico.
<input type="checkbox"/> <b>Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti</b> . La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
<input type="checkbox"/> <b>Spese di mantenimento dei cani guida</b> . La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta e si tratta di una detrazione forfetaria di € 516,46.
<input type="checkbox"/> <b>Interessi passivi</b> e relativi oneri accessori pagati nel 2015 in dipendenza di <b>mutui garantiti da ipoteca</b> su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad <b>abitazione principale</b> entro un anno dall'acquisto, documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo e compravendita. La detrazione spetta su un importo massimo di € 4.000,00.
<input type="checkbox"/> <b>Interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili</b> , per un importo non superiore a € 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
<input type="checkbox"/> <b>Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio</b> , per un importo non superiore a € 2.582,28.
<input type="checkbox"/> <b>Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale</b> . La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro.
<input type="checkbox"/> <b>Spese di intermediazione immobiliare</b> per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale, documentate da relative fatture, per un massimo di spesa di € 1.000.
<input type="checkbox"/> <b>Interessi per prestiti o mutui agrari</b> , documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo o prestito
<input type="checkbox"/> <b>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni</b> (contratti sia vita che infortuni stipulati fino al 31 dicembre 2000), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, per un importo di spesa non superiore a € 530,00.
<input type="checkbox"/> <b>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%</b> , di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001), documentati dalle relative quietanze di pagamento e da copia della relativa polizza, per un importo di spesa non superiore a € 530,00.
<input type="checkbox"/> <b>Premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</b> . L'importo non deve complessivamente superare € 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36).
<input type="checkbox"/> <b>Spese per la frequenza di corsi di istruzione</b> secondaria, universitaria, di perfezionamento, di specializzazione universitaria, compreso il dottorato di ricerca, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, documentate dalle relative ricevute.
<input type="checkbox"/> <b>Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione</b> (ovvero, della <b>scuola materna</b> , aperta ai bambini di età compresa dai 3 ai 5 anni) <b>e della scuola secondaria di secondo grado</b> (ovvero, della scuola superiore) <b>del</b>

<p><b>sistema nazionale di istruzione</b> di cui all'art. 1 della Legge n. 62/2000 (quindi, scuole <b>statali</b> o scuole <b>paritarie private</b> e degli enti locali), per un importo massimo di spesa di <b>€ 400 per alunno o studente</b>.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese funebri</b> sostenute in dipendenza dalla <b>morte di persone, anche senza che intercorra un rapporto di parentela</b>, documentate dalle relative fatture e ricevute, per <b>max € 1.550</b> ad evento morte.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni</b> per max € 210,00 a ragazzo (palestre, piscine e altre strutture sportive), documentate dalle relative ricevute.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese veterinarie</b> sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo di euro 387,34, documentate da fatture, ricevute e scontrini fiscali.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese per frequenza di asili nido</b> per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio, con relative ricevute.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale</b> nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. Il contribuente può fruire della detrazione su un importo massimo di € 2.100, solo se il reddito complessivo non supera i € 40.000, considerando anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune distante almeno 100 Km da quello di residenza per canoni di locazione</b> derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Le spese devono essere documentate da copia del contratto di locazione e dalle quietanze di pagamento dei canoni e devono essere non superiori a € 2.633.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese di manutenzione, protezione e restauro di beni soggetti a regime vincolistico</b> (la necessità degli interventi, quando non siano obbligatori per legge, deve risultare da apposita certificazione della competente soprintendenza). Questa detrazione è <b>cumulabile con quella del 50% per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%</b>.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.</b></p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Contributi versati per il riscatto di laurea per i familiari a carico</b>, documentati dalle ricevute e quietanze di pagamento.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Erogazioni liberali a favore di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>popolazioni colpite da calamità</b> (per un importo non superiore a € 2.065,83 annui);</li> <li>◆ <b>società e associazioni sportive dilettantistiche</b> (per un importo non superiore a € 1.500 annui);</li> <li>◆ <b>società di mutuo soccorso</b> (per un importo non superiore a € 1.291,14 annui);</li> <li>◆ <b>associazioni di promozione sociale</b> (per un importo non superiore a € 2.065,83 annui);</li> <li>◆ <b>"La Biennale di Venezia"</b> (per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo, che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca);</li> <li>◆ <b>attività culturali ed artistiche</b> (questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "Art - bonus", da indicare nel rigo G9);</li> <li>◆ <b>enti dello spettacolo</b> (per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo, che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "Art - bonus", da indicare nel rigo G9;</li> <li>◆ <b>fondazioni operanti nel settore musicale</b>, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo, che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca. Il limite è elevato al 30% per le somme versate: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;</li> <li>✓ come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;</li> <li>✓ come contributo alla gestione della fondazione per i 3 periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso, per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.</li> </ul> </li> </ul> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "Art - bonus", da indicare nel rigo G9;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari;</b></li> <li>◆ <b>Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;</b></li> <li>◆ <b>ONLUS</b>, per un importo non superiore a € 30.000 annui. In questo caso, la detrazione è del 26%, in luogo del 19%;</li> <li>◆ <b>partiti politici</b>, per importi compresi tra € 30 e € 30.000 annui. In questo caso, la detrazione è del 26%, in luogo del 19%.</li> </ul>
<p><input type="checkbox"/> <b>Canoni di locazione pagati dagli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale</b> (compresi gli alloggi sociali)</p>

<input type="checkbox"/> <b>Canoni di locazione pagati dai lavoratori dipendenti (no assimilati) che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro</b> a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.
<input type="checkbox"/> <b>Canoni di affitto di terreni agricoli</b> (diversi da quelli di proprietà dei genitori) <b>pagati dai giovani di età inferiore ai 35 anni</b> che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di € 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di € 1.200 annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: € 6.318,00).
<input type="checkbox"/> <b>Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.</b> Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001.
<input type="checkbox"/> <b>Donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.</b> Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda.

<b>DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO</b> (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi)	
<input type="checkbox"/> <b>Riqualificazione energetica.</b> Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli altri interventi di risparmio energetico previsti. <b>Detrazione massima = € 100.000</b> (spesa di € 153.846,15)	<input type="checkbox"/> <b>Installazione di pannelli solari.</b> Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico. <b>Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di tende esterne, chiusure oscuranti e altri dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.</b>  <b>Detrazione massima = € 60.000</b> (spesa di € 92.307,69)
<input type="checkbox"/> <b>Interventi sull'involucro degli edifici</b> Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m <sup>2</sup> K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. <b>Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 rientrano anche gli interventi di acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili.</b>  <b>Detrazione massima = € 60.000</b> (spesa di € 92.307,69)	<input type="checkbox"/> <b>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.</b> Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.  <b>Detrazione massima = € 30.000</b> (spesa di € 46.153,84)
<p>Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire l'asseverazione del tecnico abilitato, l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, la scheda informativa, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento.</p> <p>Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.</p> <p>La detrazione è ripartita in 10 anni.</p>	

## DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

(50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare)

- interventi di **manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali**;
- interventi di **restauro e risanamento conservativo**;
- interventi necessari alla **ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla **cablatura degli edifici**, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'esecuzione di opere interne, all'adozione di **misure messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici**.  
Con riguardo alle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015 per gli interventi relativi all'**adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono **attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a **costruzioni adibite ad abitazione principale** (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, la **detrazione d'imposta** spetta nella misura più elevata del **65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro per unità immobiliare** (codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E44 del modello 730/2016);
- interventi relativi alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali**, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di **bonifica dall'amianto** o quelli finalizzati alla **prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche**, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'**installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**, tra i quali rientrano gli impianti **fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica.

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire:

- copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
  - ✓ causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'art. 16-bis del TUIR);
  - ✓ codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  - ✓ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute.

Inoltre, occorre **fornire i dati catastali identificativi degli immobili** oggetto di interventi, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore, altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

La detrazione è ripartita in 10 anni.

## DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

(50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 10.000 per unità immobiliare)

- acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.**  
(le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione)

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione attestante l'effettivo pagamento:

- ricevute dei bonifici;
- ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o documentazione di addebito sul conto corrente;
- fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

La detrazione è ripartita in 10 anni.

### ONERI DEDUCIBILI:

- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori** e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza (compresi i propri contributi per il riscatto di laurea). La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

<input type="checkbox"/>	<b>Assegni periodici corrisposti al coniuge</b> , anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari</b> (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L'importo massimo deducibile è di € 1.549,37.
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose</b> , per un importo massimo deducibile di € 1.032,91 ad istituzione religiosa.
<input type="checkbox"/>	<b>Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità</b> (nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione).
<input type="checkbox"/>	<b>Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali</b> , per un importo non superiore a € 5.164,57.
<input type="checkbox"/>	<b>Altri oneri deducibili diversi</b> da quelli esposti nei precedenti righi, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>contributi ai fondi integrativi al S.S.N.</b>, per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20;</li> <li>✓ <b>contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G., che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.</b> Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2% del reddito complessivo, che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca;</li> <li>✓ <b>erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute.</b> Chi presta l'assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10% del reddito complessivo, che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro. Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E12, codice 41) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E12, codice 23); pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni;</li> <li>✓ <b>erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;</b></li> <li>✓ <b>altri oneri deducibili diversi dai precedenti</b>, cioè: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);</li> <li>◆ i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);</li> <li>◆ le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;</li> <li>◆ le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;</li> <li>◆ il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2015 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42);</li> <li>◆ le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;</li> <li>◆ il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.</li> </ul> </li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<b>Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in locazione per almeno 8 anni</b> (se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di 6 mesi decorre da tale data). L'agevolazione riguarda: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;</li> <li>✓ l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;</li> </ul> la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato. La <b>deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto</b> dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di

costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.

La deduzione è **ripartita in 8 quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

**Il limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.

- Somme restituite al soggetto erogatore.** Si tratta delle **somme che nel 2015 sono state restituite al soggetto erogatore** (ad esempio, in quanto non spettanti) che **in anni precedenti** hanno concorso alla formazione del reddito e sono state **assoggettate a tassazione** (anche separata).

Secondo quanto previsto dalla lettera d-bis), art. 10, comma 1, TUIR, la quota di deduzione non utilizzata per incapienza nell'anno di restituzione può essere riportata nei periodi d'imposta successivi.

Grazie al nuovo rigo E33, sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016.

### CREDITI D'IMPOSTA (QUADRO G)

- credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa;**
- credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti**, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- credito d'imposta per redditi prodotti in un Paese estero** nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo;
- credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009**, per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta;
- credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione a favore dei datori di lavoro** che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio, colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**, per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di € 500,00. In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà. L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Artbonus**, credito d'imposta per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura**, in particolare per:
  - ✓ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  - ✓ sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e realizzazione di nuove strutture;
  - ✓ restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.anche se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione o restauro.  
**Il credito d'imposta è pari al 65% dell'importo erogato** (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo) e va indicato al **rigo G9**;
- credito d'imposta negoziazione assistita e arbitrato**, per le parti che hanno corrisposto nel **2015** il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli in un procedimento di negoziazione assistita o agli arbitri per un arbitrato, **in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell'arbitrato con lodo**. Il credito di imposta è pari al compenso pagato **fino a concorrenza di € 250 (rigo G11)**.

### COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (QUADRO K)

- codice fiscale del condominio ed eventuale denominazione** del condominio stesso;
- dati catastali del condominio** (munirsi di visura catastale), o **dati della domanda di accatastamento del condominio (in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali)**;
- per ciascun fornitore, i **dati identificativi del fornitore e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (in caso di comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio e per i quali il condominio abbia corrisposto somme superiori a € 258,23 annui)**.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8%, DEL 5% E DEL 2% DELL'IRPEF**

<b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8%</b>			
<input type="checkbox"/> Stato	<input type="checkbox"/> Chiesa cattolica	<input type="checkbox"/> Unione Chiese Cristiane avventiste del 7° giorno	<input type="checkbox"/> Assemblee di Dio in Italia
<input type="checkbox"/> Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	<input type="checkbox"/> Chiesa evangelica luterana in Italia	<input type="checkbox"/> Unione comunità ebraiche italiane	<input type="checkbox"/> Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale
<input type="checkbox"/> Chiesa Apostolica in Italia	<input type="checkbox"/> Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	<input type="checkbox"/> Unione Buddhista italiana	<input type="checkbox"/> Unione Induista italiana

<b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5%</b>	
<input type="checkbox"/> Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art.10, co.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/1997  Firma..... Codice fiscale beneficiario (eventuale) _____	<input type="checkbox"/> Finanziamento della ricerca scientifica e della università  Firma..... Codice fiscale beneficiario (eventuale) _____
<input type="checkbox"/> Finanziamento della ricerca sanitaria  Firma..... Codice fiscale beneficiario (eventuale) _____	<input type="checkbox"/> Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Firma..... Codice fiscale beneficiario (eventuale) _____
<input type="checkbox"/> Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente  Firma.....	<input type="checkbox"/> Sostegno alle Ass. sport. dilett. riconosciute dal CONI a norma di legge che svolgono una importante attività di interesse sociale  Firma..... Codice fiscale beneficiario (eventuale) _____

<b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2% AI PARTITI POLITICI</b>
Codice partito prescelto: _____ Firma _____

<b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2% ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI</b>
Codice fiscale beneficiario _____ Firma _____